

Procedura aziendale per la gestione della segnalazione di illeciti

WHISTLEBLOWING

Documento del 5 dicembre 2023

Introduzione

1. Definizioni
2. Riferimenti normativi
3. Scopo e finalità della procedura
 - 3.1 soggetti che possono effettuare le segnalazioni
 - 3.2 ambito temporale della segnalazione
 - 3.3 Contenuto della segnalazione
4. Canali di segnalazione
 - 4.1 canale interno
 - 4.2 canale esterno
 - 4.3 divulgazione pubblica
5. Sistema di protezione
 - 5.1 estensione delle tutele
 - 5.2 tutela della riservatezza e limitazioni della responsabilità
 - 5.3 tutela del segnalante da atti ritorsivi
6. Le sanzioni
7. Trattamento dei dati personali
8. Diffusione ed attuazione delle procedure

Documento del 5 dicembre 2023

Introduzione

Attraverso il whistleblowing il legislatore comunitario ha inteso fornire agli stati membri uno strumento di prevenzione degli illeciti che ledono l'interesse o l'integrità dell'Ente privato/pubblico, così come di tutelare e proteggere le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali e comunitarie di cui sono venute a conoscenza nell'ambito dei rapporti intercorsi a qualsiasi titolo con l'Ente privato/pubblico.

La presente procedura ha quindi l'obiettivo di fornire al segnalante (whistleblower) le indicazioni operative su come effettuare le segnalazioni ed è volta alla tutela e protezione dello stesso ai rischi di ritorsioni o azioni discriminatorie.

1. Definizioni

Titolare dei dati ai fini del GDPR 2016/679: COMEC GROUP SRL con sede legale a San Giovanni al Natisone via Cascina Rinaldi 41 (UD)

Gestore Whistleblowing: organo incaricato di gestire le segnalazioni interne ricevute e di garantire che le attività svolte dalla società in materia, siano attuate in conformità alle normative applicabili

Segnalante: soggetto che riferisce all'organo Gestore le irregolarità, le non conformità o i comportamenti impropri oggetto di segnalazione

Facilitatori: persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

Segnalato: soggetto a cui il segnalante attribuisce le irregolarità, le non conformità o i comportamenti impropri oggetto di segnalazione

Segnalazione: comunicazione che rileva condotte omissive, sospette e non conformi alle norme di legge, suscettibili di rappresentare violazioni agli obblighi discendenti dal contratto di lavoro concluso tra la società ed il personale dipendente e/o assimilato, collaboratori autonomi interni ed esterni

Segnalazioni esterne: autorità ANAC (autorità nazionale anti corruzione) competente a ricevere le segnalazioni mediante canali esterni alla società, attraverso la piattaforma disponibile sul sito aziendale

2. Riferimenti normativi

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni ai diritti dell'Unione;
- Legge 30/11/2017 n. 179
- D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 che raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato con effetto a partire dal 15 luglio 2023 per i soggetti privati che nell'ultimo anno hanno impiegato una media di lavoratori superiore a 249 e dal 17 dicembre 2023 se la media dei lavoratori impiegati è superiore a 50 unità;
- Linee guida ANAC delibera del 12/7/2023 n. 311

3. Scopo e finalità della procedura

La presente procedura ha lo scopo di stabilire i presupposti e le modalità attraverso le quali il personale, collaboratori e terzi della Società, possono segnalare eventuali condotte illecite realizzate in violazione alla normativa italiana in materia di *Whistleblowing*, nonché stabilire la validità e la fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, di intraprendere le azioni correttive e disciplinari opportune a tutela della società.

3.1 soggetti che possono effettuare le segnalazioni

I soggetti che possono effettuare le segnalazioni che operano nel contesto lavorativo di Comec Group Srl sono i seguenti:

- lavoratori subordinati, compresi i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali;
- lavoratori autonomi;
- soggetti esterni alla società che siano con essa in una relazione d'interesse come ad esempio fornitori, liberi professionisti, consulenti e collaboratori in genere, anche di altre società appartenenti allo stesso gruppo;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
- soci e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;

3.2 Ambito temporale della segnalazione

È possibile effettuare una segnalazione:

- A) quando il rapporto giuridico di lavoro è in corso;
- B) durante il periodo di prova;
- C) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite in fase di trattative o di selezione di candidati per un rapporto di lavoro
- D) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima della cessazione del rapporto stesso.

3.3 Contenuto della segnalazione

Posto che non è prevista una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto della segnalazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo le segnalazioni riguardano tutti quei comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della società e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;

- tutela dell'ambiente;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 3) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - 4) atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
 - 5) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La segnalazione può avere, inoltre, ad oggetto:

- Informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- Le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- I fondati sospetti riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse.

Non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, ai sensi dell'art. 1, co. 2, D.Lgs. 24/2023 le seguenti fattispecie:

* Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, con le figure gerarchicamente sovraordinate;

* Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria da apposite procedure previste dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto, ad esempio:

- segnalazioni in materia di abusi di mercato
- segnalazioni di violazioni nel settore bancario
- segnalazioni in materia di intermediazione bancaria

* Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

4 Canali di segnalazione

La segnalazione da parte del whistleblower può essere effettuata attraverso uno dei seguenti canali:

- interno (nell'ambito dell'organizzazione di Comec Group Srl);
- esterno (ANAC)
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

4.1 Canale interno

La società nell'attivare al proprio interno un canale di segnalazione rientrante nella procedura di Whistleblowing, ha identificato alla sua prima attivazione il **Gestore Whistleblowing** nella figura di un soggetto interno, specificatamente formato sulla materia, che sarà investito della nomina dall'Organo di Amministrazione all'atto dell'approvazione della presente procedura.

La società provvederà a trasmettere alle associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale che hanno firmato il contratto collettivo nazionale applicato, copia della presente procedura.

Al soggetto designato quale destinatario delle segnalazioni spetterà la gestione di tutta la procedura Whistleblowing. Nello specifico deve:

- Monitorare i canali di comunicazione;
- Verificare la veridicità delle segnalazioni;
- Aprire un'istruttoria per qualificare giuridicamente i comportamenti/fatti segnalati;
- Garantire la riservatezza del segnalante e della documentazione raccolta rispetto ai soggetti terzi;
- Informare l'organo amministrativo aziendale dei fatti e avanzare la richiesta di sanzioni o provvedimenti disciplinari;
- Valutare l'opportunità di azioni giudiziali.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso deve essere trasmessa, entro sette (7) giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante (art. 4, comma 6, D.Lgs. 24/2023)

4.1.1 canali di comunicazione interna della segnalazione

La segnalazione deve essere trasmessa al Gestore Whistleblowing in originale sui moduli predisposti dalla società secondo le modalità di seguito illustrate:

- A) Posta elettronica ordinaria indipendente: whistleblowing.comecgroup@g.mail.com
- B) Lettera raccomandata da inviare all'indirizzo del Soggetto Gestore
- C) Dichiarazione verbale

L'azienda si riserva la possibilità di adottare ulteriori canali di comunicazione (es. piattaforme web dedicate)

4.1.2 modalità di gestione e verifica della segnalazione

Le segnalazioni prese in carico dal **Gestore Whistleblowing**, verificata la veridicità e la fondatezza anche attraverso colloqui riservati con il personale, provvede:

- a) entro sette (7) giorni dalla data di ricezione, a rilasciare alla persona segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione;
- b) a svolgere un'indagine preliminare al fine di richiedere, eventualmente, ulteriori chiarimenti per circostanziare quanto segnalato;
- c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

- d) a fornire riscontro alla segnalazione entro tre (3) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre (3) mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il primo contatto con il segnalante può avvenire telefonicamente. Nel corso della telefonata vengono individuate le modalità con le quali il soggetto Gestore proseguirà lo scambio di informazioni con il segnalante che può avvenire:

- Attraverso scambio di e-mail;
- Incontro personale che può avvenire sia all'interno del luogo di lavoro che al di fuori delle sedi aziendali.

Una volta verificata la fondatezza della segnalazione e sentita la versione del segnalato, il soggetto Gestore qualifica giuridicamente il fatto con un verbale che rimane riservato.

Solo al termine dell'istruttoria e della qualificazione del fatto riferisce le risultanze al Consiglio di Amministrazione affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza (incluso eventuali azioni disciplinari se vi sono i presupposti) e gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della società.

Qualora oggetto del fatto qualificato come illecito vi sia un comportamento penalmente rilevante il Gestore presenterà una denuncia all'autorità giudiziaria competente.

4.1.3 Protezione dei dati e conservazione dei documenti

Tutto il materiale prodotto nel corso della procedura, dalla segnalazione, all'istruttoria fino alla richiesta di provvedimento non viene riprodotto su supporto cartaceo e non circola nel sistema gestionale aziendale, bensì viene salvato e conservato dal soggetto Gestore anche al di fuori delle sedi aziendali.

4.2 Canale esterno

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne è l'ANAC.

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di segnalazione interno non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne sono effettuate:

- in forma scritta tramite la piattaforma informatica disponibile sul sito dell'ANAC;
- in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale;
- su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole;

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette (7) giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Le modalità di gestione, i tempi e la prassi per la verifica della fondatezza della segnalazione con ANAC, sono speculari all'iter seguito con la procedura interna

Le informazioni e le istruzioni rilevanti in merito alle segnalazioni esterne gestite da ANAC sono reperibili sul sito all'indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

4.3 Divulgazione pubblica

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, beneficiando della protezione prevista dal decreto 24/2023 solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) La persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

5 Sistema di protezione

Le misure di protezione presente previste nei paragrafi che seguono si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione del D.lgs.24/2023;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata secondo le modalità previste dalla normativa.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le tutele si applicano anche nei casi di segnalazione anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

5.1 Estensione delle tutele

La tutela è estesa alle seguenti figure:

- a) Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- b) Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) Colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante o per i quali il segnalante lavora;
- e) Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

5.2 Tutela della riservatezza e limitazioni della responsabilità

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

L'eccezione alla protezione dell'indennità del segnalante, si ha nei casi in cui sia configurabile una responsabilità penale a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi degli artt. 368 e 595 del c.p. o ai sensi dell'art. 2043 del c.c.

Non è punibile viceversa chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- Coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello relativo alle informazioni classificate, segreto professionale di avvocato, commercialista e medico, delle deliberazioni degli organi giurisdizionali);
- Relative alla tutela del diritto d'autore;
- Relative alla protezione dei dati personali;
- Rilevi o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

5.3 Tutela del segnalante da atti ritorsivi

Il Segnalante che ritiene di essere, o essere stato, oggetto di una forma di ritorsione, quale conseguenza della denuncia effettuata, può darne notizia al **Gestore Whistleblowing** affinché lo stesso valuti gli atti da intraprendere qualora sussistano gli estremi per avviare un procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della forma di ritorsione.

Per la configurazione di una ritorsione è necessario uno stretto collegamento tra la segnalazione, o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito dalla persona segnalante.

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono ritorsioni ai sensi dell'art. 17, comma 4, D.Lgs. 24/2023:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;

- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

6. Le sanzioni

Sono sanzionabili a titolo disciplinare i seguenti soggetti:

- il segnalante che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate o “in mala fede”;
- il soggetto aziendale che ha adottato misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante;
- i soggetti che ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni;
- i soggetti che attuano eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, nonché i soggetti che attuano ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.
- il gestore della segnalazione interna nel caso di mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi;
- i soggetti che non garantiscono i principi generali di tutela con particolare riferimento al rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante;
- il segnalato che, a seguito dei risultati delle verifiche condotte dalla Società, è risultato aver posto in essere atti illeciti o irregolari, ovvero attività non in ottemperanza con le procedure aziendali e le norme disciplinari previste dal contratto collettivo di lavoro.

7. Trattamento dei dati personali

I dati personali dei segnalanti, dei segnalati e di tutti i soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione della segnalazione, sono trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e, in ogni caso, in linea con le previsioni del GDPR.

In particolare, COMEC GROUP SRL quale titolare del trattamento dei dati, garantisce che il medesimo sia effettuato al solo fine di dare attuazione alla presente procedura e, quindi, per la corretta gestione della segnalazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati.

Il trattamento dei dati, pertanto, avviene:

- informando adeguatamente e preventivamente l'interessato, per il tramite dell'informativa privacy resa disponibile sul sito web della Società, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente procedura e nella quale sono indicate, tra l'altro: finalità e modalità del trattamento dei dati personali, Titolare del trattamento dei dati personali, destinatari e categorie di destinatari ai quali i dati segnalati possono essere trasmessi nell'ambito della gestione della segnalazione, tempi e modi di conservazione dei dati, nonché diritti esercitabili dal segnalante con riferimento ai propri dati personali;
- coinvolgendo i soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti. Pertanto, tutti i dati personali (di qualunque persona fisica) contenuti nella segnalazione o altrimenti raccolti in fase di istruttoria che non risultassero necessari saranno cancellati o resi anonimi;
- adottando misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente

8. Diffusione ed attuazione della procedura

La presente Procedura viene pubblicata sul sito internet aziendale, e diffuso nelle bacheche aziendali.

L'attuazione della procedura nei confronti dei consulenti esterni e dei fornitori può essere garantita, ove necessario, attraverso la previsione di specifiche clausole contrattuali.

Per favorire la diffusione della legalità, la società prevede di fornire al personale ogni supporto necessario al procedimento interno di segnalazione, alle garanzie spettanti e alle responsabilità conseguenti.

La società infine fornisce dei modelli per le segnalazioni che costituiscono parte integrante della presente procedura sotto la lettera "A".

La procedura denominata "**Procedura aziendale per la gestione della segnalazione di illeciti WHISTLEBLOWING**" è in corso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione